

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1976, n. 41.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1974, n. 34, riguardante la regolamentazione dei Consorzi forestali e delle Aziende speciali per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e degli altri Enti.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

L'art. 7 della legge regionale 17 maggio 1974, n. 34, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Ai Consorzi forestali ed alle Aziende speciali viene concesso un contributo nelle spese generali fino al limite massimo del 75 per cento delle spese fisse per il personale tecnico, di custodia ed amministrativo e delle spese di ufficio.

I Consorzi forestali e le Aziende speciali trasmettono alla Regione, entro il 30 settembre di ogni anno, il bilancio di previsione accompagnato da una relazione illustrativa degli interventi che si intendono effettuare. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, delibera l'anticipazione dell'80 per cento del contributo concesso sulle spese ammesse, entro il primo trimestre cui si riferiscono i bilanci e la rata di saldo, a conguaglio sull'eventuale differenza tra le spese previste e quelle risultanti dal conto consuntivo dell'anno precedente che deve essere trasmesso alla Regione entro il 30 aprile di ogni anno, entro il primo semestre dell'anno successivo ».

Art. 2

Lo stanziamento di L. 150.000.000 previsto all'art. 9 della legge regionale 15 maggio 1974, n. 34, viene elevato per l'esercizio 1976 a L. 200.000.000.

Alla spesa si fa fronte mediante prelievo di L. 50.000.000 dal Cap. 7250 del Bilancio della Regione esercizio 1976, alla voce « 1° finanziamento della legge progetto ».

Al Bilancio di spesa della Regione esercizio 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 7250 - Partita: 1° finanziamento legge progetto	L. 50.000.000
--	---------------

In aumento:

Cap. 4311 - Contributi ai Consorzi forestali e Aziende speciali	L. 50.000.000
---	---------------

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.

spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 9 dicembre 1976

Tomelleri

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque